

**ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI****DATI DELLA RICERCA**

Ricerca eseguita da **Mercuri Maria Nicoletta**  
per conto di **AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO BENEVENTO**  
Codici fiscali oggetto della ricerca **00212840235**  
Data ricerca **16/4/2025**

<b>Sezione/i</b>	<b>Servizi</b>
<b>Cat. servizi</b>	
<b>Codice fiscale operatore economico</b>	00212840235
<b>Denominazione</b>	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
<b>Stazione appaltante</b>	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A., IN BREVE ARIA S.P.A.
<b>Estremi protocollo stazione appaltante</b>	n.d.
<b>Tipologia</b>	Elenco operatori economici per i quali sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti
<b>CIG</b>	nd «La stazione appaltante AZIENDA REGIONALE INNOVAZIONE E ACQUISTI SPA (A.R.I.A. SPA) – (C.F.: 05017630152), con nota prot. n. 108103 del 4/12/2023 ha segnalato di aver disposto, con determinazione n. 1214 del 27/11/2023, la risoluzione per inadempienza contrattuale da parte di GLAXOSMITHKLINE S.p.A. (C.F.: 00212840235), per il lotto 3013 della Convenzione "Farmaci A.R.I.A. S.p.A. – GLAXOSMITHKLINE S.p.A." - CIG: 9018411430.
<b>Testo annotazione</b>	L'o.e. nel respingere ogni contestazione, sostiene che: 1. la risoluzione si deve a un inadempimento solo potenziale, poiché nessuna azienda sanitaria aderente alla convenzione ha ordinato il prodotto non più in commercio; 2. l'inadempimento ha un valore risibile rispetto all'oggetto della convenzione nel suo complesso; 3. l'inadempimento è del tutto indipendente dalla volontà e dall'organizzazione di GSK, che non ha nel proprio portafoglio prodotti un farmaco sostitutivo a quello di cui la Casa Madre ha deciso di interrompere la produzione nella prospettiva della massima tutela del paziente.  La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informativo ai sensi dell'art. 213, co. 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche ed ha un termine di permanenza nel Casellario pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione.» mc
<b>Pronunce TAR/CdS</b>	
<b>Nota bene</b>	Con nota prot. ANAC n. 36925 del 20.03.2024 è stato trasmesso il ricorso proposto dall'Operatore economico per l'annullamento del provvedimento di annotazione nel Casellario informativo.
<b>Data primo inserimento</b>	17-02-2024
<b>Data ultima modifica</b>	21-03-2024

[Indietro](#)[Menu Principale](#)